

ENTI NON COMMERCIALI

di **Luca Caramaschi**

Seminario di specializzazione

GLI STATUTI DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE E I CONTRATTI CON ATLETI E TECNICI ALLA LUCE DELLA RIFORMA DELLO SPORT

[Scopri di più >](#)

È risaputo che le realtà **sportive dilettantistiche** (organizzate sia nella forma associativa che in quella societaria) per remunerare molte delle figure che operano all'interno della propria organizzazione utilizzano i cosiddetti "**compensi sportivi**", la cui disciplina fiscale è contenuta negli [articoli 67, comma 1, lettera m\), e 69, comma 2, Tuir](#) e [nell'articolo 25, comma 1, L. 133/1999](#) per quanto attiene alle **regole di tassazione** delle somme eccedenti la soglia di esenzione.

La tassazione dei compensi sportivi (*)

➤ Fino a € 10.000,00	no tassazione	}	RITENUTA A TITOLO DEFINITIVO
➤ Da € 10.000,00 a € 30.658,28	Irpef 23% + add.li		
➤ Oltre € 30.658,28	Irpef 23% + add.li		RITENUTA A TITOLO DI ACCONTO

() i compensi sportivi sono, a prescindere dall'importo, esclusi da qualsiasi forma di contribuzione previdenziale e assistenziale*

Tuttavia, se per determinate figure (in particolare **atleti e allenatori**) la richiamata disciplina, che annovera fiscalmente le somme riconosciute a questi soggetti nella **categoria dei redditi diversi**, appare pacifica, altrettanto non accade per altre figure che comunque offrono il loro contributo a favore del soggetto **sportivo dilettantistico**.

Le recenti pronunce dell'Agenzia

Sull'ambito soggettivo di applicazione di questa disciplina – nelle more di una **riforma del lavoro sportivo** (L. 86/2019) che dovrebbe vedere la luce il **prossimo 1° gennaio 2023** in virtù delle previsioni contenute nel **D.Lgs. 36/2021** e che dovrebbe modificarne radicalmente la disciplina riqualificandone la natura e introducendo progressivi elementi di contribuzione previdenziale – sono intervenute di recente due interessanti pronunce di prassi ([risposte alle istanze di interpello n. 189 e n. 190 del 2022](#)) che andiamo di seguito a sintetizzare nei contenuti.

Negato il regime agevolato a custodi e manutentori

Con la [risposta all'istanza di interpello n.189 del 12.04.2022](#) l'Agenzia delle entrate nega che possano essere riconosciuti i compensi sportivi di cui all'[articolo 67, comma 1, lettera m\), Tuir](#) alla figura del **custode, dell'addetto alle pulizie e a quello della manutenzione del verde**; ciò in quanto dette prestazioni non sembrano strettamente connesse e necessarie allo svolgimento delle **attività sportivo dilettantistiche** poste in essere dal soggetto sportivo (in questo caso una Asd), apparendo piuttosto collegate all'assunzione di un **obbligo personale diverso** da quello derivante dal vincolo associativo.

Verifica che si deve estendere – in linea con i numerosissimi e più recenti orientamenti della **giurisprudenza di legittimità** (per tutte si veda la sentenza della [Corte di Cassazione n. 41467 del 24.12.2021](#) - alla condizione che il percipiente non svolga l'attività con carattere di **professionalità**, poiché in caso contrario troverebbero applicazione le regole di determinazione del lavoro dipendente.

Soggetti ai quali risulta negato il regime di favore

- Custode
- addetto alle pulizie
- addetto alla manutenzione del verde

Oltre a **negare la disciplina agevolata** per le figure sopra richiamate, il recente documento di prassi di rivela particolarmente utile perché fornisce una **esauriente disamina** dei precedenti

documenti di prassi che hanno, al contrario, definito in positivo l'ambito applicativo della disposizione agevolata.

Richiamando i contenuti della [risoluzione 34/E/2001](#) l'Agenzia, dopo aver chiarito che con l'espressione "*esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche*" il legislatore ha voluto ricondurre nel regime agevolativo in argomento "*i compensi corrisposti ai soggetti che partecipano direttamente alla realizzazione della **manifestazione sportiva** a carattere dilettantistico*", precisa che la norma agevolata è rivolta a tutti quei soggetti le cui prestazioni **sono funzionali** alla manifestazione sportiva dilettantistica, determinandone, in sostanza, la **concreta realizzazione** (ad esempio, atleti dilettanti, allenatori, giudici di gara, commissari speciali che durante le gare o manifestazioni, aventi natura dilettantistica, devono visionare o giudicare l'operato degli arbitri), ivi compresi coloro che nell'ambito e per effetto delle **funzioni di rappresentanza** dell'associazione (figure dirigenziali) di norma presenziano all'evento sportivo consentendone, di fatto, il regolare svolgimento.

Con la **successiva** [risoluzione 38/E/2010](#), invece, a commento dell'ampliamento dell'ambito applicativo avvenuto ad opera dell'[articolo 35, comma 5, D.L. 207/2008](#) (convertito nella L. 14/2009), si chiarisce che il regime di favore trova applicazione anche nei confronti di soggetti che **svolgono le attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica**, ossia di soggetti che non svolgono un'attività durante la manifestazione, ma rendono le prestazioni indicate (formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica) a prescindere dalla **realizzazione** di una manifestazione sportiva.

Soggetti ai quali risulta applicabile il regime di favore

- atleti;
- allenatori;
- giudici di gara;
- commissari speciali;
- istruttori;
- "massaggiatori" non professionali;
- accompagnatori;
- figure dirigenziali (che con funzioni di rappresentanza dell'associazione presenziano all'avvenimento sportivo e/o che svolgono funzioni indispensabili alla realizzazione della manifestazione sportiva);
- collaboratori coordinati e continuativi di carattere amministrativo-gestionale.

Regime agevolato condizionato dal possesso dei requisiti tecnici

Con la [risposta all'istanza di interpello n.190 del 13.04.2022](#) l'Agenzia delle entrate ritorna sul tema delle condizioni che consentono l'applicazione del regime agevolativo in commento per chiarire se, al fine di riconoscere i **compensi sportivi** in esenzione, i collaboratori sportivi

debbero necessariamente essere in possesso di apposito **diploma e/o qualifica sportiva** e/o risultare **tesserati ad un ente del Coni** oppure sia sufficiente che le mansioni risultino effettivamente svolte nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.

Nel rispondere l'Agenzia richiama i contenuti della **lettera circolare dell'Ispettorato nazionale del lavoro prot. 1/2016 del 01.12.2016**, con la quale viene chiarito che *"alla luce della normativa vigente, appare chiaro che l'applicazione della norma agevolativa che riconduce tra i redditi diversi le indennità erogate ai collaboratori è consentita solo al verificarsi delle seguenti condizioni:*

*1) che l'associazione/società sportiva dilettantistica sia **regolarmente riconosciuta dal Coni** attraverso **l'iscrizione nel registro delle società sportive**;*

*2) che il soggetto percettore svolga **mansioni rientranti**, sulla base dei **regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni**, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, così come **regolamentate dalle singole federazioni**".*

Pertanto l'Agenzia, verificata l'iscrizione al **Registro telematico Coni**, ritiene che le somme che la Ssd corrisponde ai **propri collaboratori** per lo svolgimento diretto delle discipline sportive dalla stessa organizzate, sia per prestazioni in ambito didattico (sportivo) che per l'assistenza alle atlete in occasione di allenamenti e di competizioni, possano essere ricondotte alla previsione normativa di favore a condizione, altresì, che le mansioni da questi svolte rientrino **tra quelle indicate come necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche dai regolamenti e dalle indicazioni fornite dall'organizzazione di appartenenza** (Fipav nel caso in esame).